Allegato «A» – Modifiche al Bando

Le disposizioni del Bando sono sostituite o integrate come segue; le parti non citate restano invariate.

1. Art. 2, comma 1 – lotti esclusi

Le parole «(lotti numero 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,)» sono sostituite da: «(lotti numero 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14)».

2. Art. 2, tabella – lotto n. 22

Lotto	Superficie (mq)	Indennità di esproprio (€)	Quota rimborso urbanizzazioni (€)	Totale corrispettivo (€)
Lotto 22	4.612	461.200,00	80.710,00	541.910,00

In calce alla tabella è aggiunta la riga: «Totale superficie lotti posti a bando: mq 43.306».

3. Art. 3, comma 1 – nuclei promotori

L'ultima lettera «e)» è sostituita dalla seguente:

> *h) Nuclei promotori di nuove iniziative imprenditoriali, con obbligo di formalizzazione dell'impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, punto 7, del Regolamento.*

4. Art. 3, comma 2 – termine di costituzione

Le parole «entro il termine perentorio di 90 giorni» sono sostituite da «entro il termine perentorio di 60 giorni».

5. Art. 5, punto 1) – iscrizione C.C.I.A.A.

Il punto 1) è sostituito dal seguente:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., con indicazione del numero REA, della data di iscrizione, dell'oggetto sociale, del codice ATECO, del legale rappresentante e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il Comune acquisisce d'ufficio la visura camerale (art. 43 D.P.R. 445/2000) e la documentazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Unica (artt. 96 e ss. D.Lgs. 159/2011).

   > *Per i nuclei promotori: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione del nucleo e l'impegno alla costituzione dell'impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione, con indicazione di obiettivi, settore, codice ATECO presunto e sede operativa.*

6. Art. 5, punto 8) – dichiarazione di impegno

Il punto 8) è sostituito dal seguente:

8. Dichiarazione di impegno, resa dal titolare o legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, ovvero con le ulteriori modalità di cui all'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, anche contenuta nel Modello di domanda. Con essa il richiedente:

> *a) accetta senza riserve le prescrizioni del presente Bando, del Regolamento approvato con D.C.C. n. 66/2025, delle N.T.A. del P.I.P. e del P.R.G. e dello schema di Convenzione;*
>
> *b) si impegna, in caso di utile collocazione nella graduatoria definitiva, a versare la somma di cui all'art. 10, comma 2, nei termini ivi previsti;*
>
> *c) prende atto che il mancato versamento nel termine comporta la decadenza dall'assegnazione e lo scorrimento della graduatoria.*
>
> *Ai sensi degli artt. 21, comma 1, e 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.*

7. Art. 5, ultimo capoverso – soccorso istruttorio

Le parole «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta» sono sostituite da «entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento».

8. Art. 8, comma 5 – accettazione

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. La graduatoria definitiva viene notificata tramite PEC agli assegnatari, i quali hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di trasmettere a mezzo PEC formale accettazione del lotto entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento, ai sensi degli artt. 7, comma 7, e 10, comma 3, del Regolamento, obbligandosi al versamento della somma di cui all'art. 10, comma 2. In caso di rinuncia o decadenza, il lotto viene riassegnato al concorrente immediatamente successivo in graduatoria.

9. Art. 10, comma 2 – primo versamento

Il primo alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

> *• 20% dell'importo totale, a titolo di caparra penitenziale ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. b), del Regolamento, entro 30 giorni dalla notifica della graduatoria definitiva. Il versamento ricomprende la somma di cui all'art. 8, comma 2, punto 10, del Regolamento ed è imputato al prezzo di cessione.*

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

> *2-bis. In caso di rinuncia, decadenza o mancata stipula per fatto imputabile all'assegnatario, la somma di cui al primo alinea del comma 2 è trattenuta dal Comune. Qualora il Comune non proceda alla cessione per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del presente Bando e dell'art. 7, commi 8 e 9, del Regolamento, la somma è restituita senza interessi né ulteriori oneri, anche in deroga all'art. 1386 c.c. Con la presentazione dell'istanza il concorrente accetta espressamente tale disciplina.*